

**COMUNE di RADICONDOLI**  
**Provincia di Siena**  
**Area Attività Produttive**

**REGOLAMENTO per il SERVIZIO di NOLEGGIO di  
AUTOVEICOLI (fino a 9 posti) CON CONDUCENTE (N.C.C.)**

**Art. 1**

**Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, della Legge 15.01.1992 n. 21.

**Art. 2**

**Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente e' disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento, nella Legge 15.01.1992, n. 21, nella Legge Regionale Toscana 06.09.1993, n. 67, nelle direttive regionali impartite con D. C. R. T. 01.03.1995, n°131;
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme comunitarie e alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana.

**Art. 3**

**Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 21/92 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività' disciplinata dal presente regolamento.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), e' consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore e' reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione.
5. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

**Art. 4**

**Condizioni di esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto e' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto e' consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15.01.1992,n. 21.

5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale competente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993, n. 67, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti del titolare, nonché dei dipendenti e loro sostituti.

#### **Art. 5**

##### **Numero delle autorizzazioni**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 15.01.1992, n. 21, e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131, del 01.03.1995, allegato A, punto n. 4, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune, delle attività produttive e turistiche, dei centri ricreativi, sportivi, culturali e socio – sanitari esistenti nel territorio, viene stabilito in numero **3** (tre), di cui due già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero massimo delle autorizzazioni relative al servizio pubblico di noleggio con conducente, da effettuarsi mediante autovettura.

#### **Art. 6**

##### **Riconoscibilità delle autovetture**

1. Il contrassegno deve avere forma rettangolare con le seguenti dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, e deve recare le seguenti scritte:
  - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Radicondoli" e "N.C.C.";
  - al centro lo stemma del comune
  - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione;
2. La targhetta inamovibile, da apporre posteriormente al veicolo, deve essere di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, fissata in maniera inamovibile nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
  - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Radicondoli" e "N.C.C.";
  - al centro lo stemma del comune ;
  - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

#### **Art. 7**

##### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto con coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, previa autorizzazione della Giunta Comunale e nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della Legge 15.01.1992, n. 21, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla l. r. T. 42/1998. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### **Art. 8**

##### **Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art.11 della legge 21/1992.

#### **Art. 9**

##### **Commissione comunale consultiva**

1. La Commissione comunale consultiva prevista all'art. 4 comma 4 della Legge 15.01.1992 n. 21 e dal punto 13 dell'allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Regionale n°131 del 01.03.1995 è nominata dal Responsabile del Settore Attività Produttive da cui è anche presieduta; è composta inoltre dal comandante della Polizia Municipale, da n. 1 rappresentante delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione, da n. 1 rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. La commissione svolge i compiti previsti dal menzionato punto 13 della delibera regionale citata e delibera con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione decide a

maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione dura in carica quattro anni e viene nominata entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore e' consentito ai cittadini italiani o equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b) idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa d. lgs 59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale e' acquisita a norma della Legge Regionale 08.09.1993 n. 67.

#### **Art. 11**

##### **Accesso alla professione di noleggiatore**

1. L'accesso alla professione di noleggiatore e' consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all' art. 3 della L. R. 08.09.1993 n. 67. Per la partecipazione a bandi indetti dal comune di Radicondoli è richiesta l'iscrizione al ruolo dei conducenti, su individuato, relativo alla provincia di Siena (Art.3 c.5 l. r. T. 67/93).

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### **Art. 12**

##### **Concorso per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate ai vincitori di apposito bando di pubblico concorso per titoli e *colloquio*, ed in caso di rinuncia ai soggetti utilmente piazzati in graduatoria, che dispongano della proprietà o abbiano la disponibilità in leasing di veicolo idoneo al servizio oltreché il possesso, in base a titolo giuridicamente valido, di una rimessa sul territorio comunale.

2. Il bando e' indetto entro 60 giorni dalla data in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, escluso il caso di incremento del numero delle autorizzazioni rilasciabili in seguito ad approvazione o modifica di regolamento (caso per il quale si rimanda all'art. 40). Il bando di concorso viene pubblicato sul sito internet del comune di Radicondoli.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di un sola licenza.

#### **Art. 13 Commissione di concorso**

1. Al fine all'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, è istituita dal Responsabile del Settore Attività produttive apposita commissione di cui potranno far parte dipendenti apicali del Comune di Radicondoli, o in loro assenza altri dipendenti non inferiori alla categoria C. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull' ammissione dei candidati;

b) procede alla valutazione dei titoli, ed *effettua i colloqui* secondo i parametri elencati nel presente regolamento e nel bando, redige la graduatoria di merito;

c) trasmette la graduatoria al funzionario dell'ufficio attività produttive per l'adozione dei provvedimenti di competenza. La graduatoria ha validità triennale.

2. La Commissione delibera con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Art. 14

### Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazioni dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di cui all'art. 13 del Presente Regolamento;
- f) schema di domanda per il concorso contenente tra l'altro la dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità di veicolo idoneo e di una rimessa idonea per lo svolgimento del servizio nei termini previsti per l'assegnazione del titolo autorizzatorio, in caso di esito positivo del concorso nonché una dichiarazione circa la volontà ad impiantare o spostare sul territorio comunale;

2. La disponibilità della rimessa su territorio comunale, oltreché la disponibilità dell'autoveicolo per lo svolgimento del servizio non vengono richiesti come criteri di partecipazione al bando, bensì in caso di esito positivo, entro un termine individuato dal bando stesso, preliminarmente ed obbligatoriamente ai fini della intestazione del titolo autorizzatorio. L'iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di Siena come meglio definito all'art. 3 della l. r. T. 67/93 è invece condizione necessaria alla partecipazione ai bandi di concorso indetti dal Comune di Radicondoli.

## Art. 15

### Oggetto di valutazione di titoli e colloquio

*Al fine del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento procede a:*

*1) valutare i seguenti titoli a cui e' assegnato il punteggio di fianco indicato; il punteggio per ogni candidato e' costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti*

*a) versare in stato di disoccupazione, dietro presentazione della opportuna documentazione. Ai fini dell'attribuzione del presente punteggio la durata dello stato di disoccupazione deve risultare continuativamente superiore a 4 mesi: verranno attribuiti **punti 0.5 ogni 120 giorni per un massimo di 2 punti**. Non viene attribuito punteggio per periodi di disoccupazione inferiori a 120 giorni continuativi.*

*b) conoscenza di lingue straniere documentabile tramite titoli :*

*1. diploma di scuola superiore e/o di laurea comprensivi dell'insegnamento di almeno 1 lingua straniera: **punti 1** (punti 1 in totale, ovvero anche in caso di più di un diploma posseduto);*

*2. possesso di almeno un ulteriore titolo inerente la conoscenza delle lingue straniere, valutato come idoneo dalla commissione (corsi riconosciuti da enti pubblici quali stato e regione, aventi ad oggetto l'insegnamento di lingue straniere): **punti 0.50;***

*c) possesso dei seguenti titoli professionali legati al turismo e/o alle professioni turistiche: guida turistica, guida ambientale, aver prestato la propria opera (dietro presentazione di documentazione) in qualità di titolare, dipendente, socio o titolo equipollente presso agenzie turistiche o uffici turismo: **punti 0.5 per ogni titolo posseduto con un massimo di punti 2;***

*2) effettuare un colloquio con il candidato volto ad accertare la conoscenza da parte dello stesso delle tradizioni locali, della storia, della cultura, degli aspetti naturalistici e degli eventi legati all'attività turistica e promozionale. Il colloquio dovrà in parte essere svolto in lingua inglese ed il concorrente si vedrà attribuito un punteggio che varia, in base al merito, **da punti 0 a 6.***

*Il concorrente che non si presenta al colloquio, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati, è escluso di diritto dal concorso.*

*A parità di punteggio, dopo la valutazione dei titoli e del colloquio, è titolo di preferenza l'aver esercitato, potendolo documentare, servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (art.10 D.C.R. 01.03.1995 n°131)*

*In caso di ulteriore parità di punteggio verrà inserito utilmente in graduatoria il soggetto più giovane, considerando a tal fine il solo anno di nascita (né mese, né giorno); in caso di ulteriore parità sarà collocato utilmente in graduatoria il soggetto estratto mediante sorteggio tenuto in pubblica seduta. L'aver fornito dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, comporterà l'esclusione dal concorso, fatte slave eventuali ulteriori sanzioni di natura penale.*

## **Art. 16**

### **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Funzionario competente, approvata la graduatoria di merito redatta della Commissione di cui all'art. 13, provvede all'assegnazione del titolo.
2. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti riguardanti l'idoneità morale e professionale:
  - a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) essere iscritto nel ruolo della provincia di Siena dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21
  - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi seguenti:
    - 1) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
    - 2) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
      - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
      - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
      - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
      - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
      - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
    - 3) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
    - 4) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
    - 5) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
    - 6) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
    - 7) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
    - 8) che non sia stata sospesa la patente di guida.
  - d) avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo deve essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di Handicap ( carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).
  - e) avere la rimessa nel territorio comunale di Radicondoli, quest'ultima intesa come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
  - f) essere in possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale;
  - g) non avere trasferito altra autorizzazione taxi o ncc nei 5 (cinque) anni precedenti
  - h) essere assicurato a norma di legge per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
4. Per dar modo al vincitore del concorso, ove non già nella sua disponibilità, di acquisire il veicolo e la rimessa idonei allo svolgimento del servizio, il responsabile del servizio competente dà formale comunicazione agli interessati dell'esito del concorso e rilascia nulla osta ai fini sopra specificati assegnando un termine massimo di 90 giorni. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia completato la documentazione necessaria al rilascio del titolo questi decade e la graduatoria viene scorsa. Nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al soggetto vincitore, il termine per l'assegnazione può essere ridefinito, a cura del funzionario, dietro domanda opportunamente motivata e presentata prima della scadenza del termine accordato.
5. Le autorizzazioni sono poi rilasciate entro 30 giorni dal completamento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
6. Il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

## **Art. 17**

### **Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio di polizia municipale con le modalità dell'art. 33. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore, ivi compreso quelli previsti dal regolamento comunale vigente alla data in cui è stata acquisita.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa secondo le previsioni dell'art. 9 della legge 21/92;
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare a persona da questo designata purché iscritta nel Ruolo Provinciale di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
  - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessantesimo anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio di malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Nel caso di inabilità o inidoneità permanente del titolare, lo stesso deve presentare, contestualmente alla richiesta di trasferimento, apposita certificazione in corso di validità rilasciata dalla commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale;
4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento;
5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura e motocicletta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare - erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi, a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione decade ed è messa a concorso;
6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocicletta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.
8. Qualora con il decesso del titolare dell'impresa individuale, quest'ultima risulti trasferita a persona priva dell'idoneità professionale o a minore d'età, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel Ruolo per la durata di due anni, oppure fino al raggiungimento della maggiore età del minore.

#### **Art. 19**

##### **Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale del titolo autorizzatorio, al competente Ufficio comunale.

#### **Art. 20**

##### **Caratteristiche delle autovetture e sostituzione del veicolo.**

1. il servizio e' esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del D.L.vo, n. 285/92 e dall'art. 244, comma 1 del D.P.R., n. 495/92.
2. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di Handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.).
3. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il veicolo con il quale esercita il servizio dopo aver acquisito preventivo nulla osta alla sostituzione dall'ufficio comunale, la conseguente immatricolazione del nuovo veicolo presso la competente motorizzazione, la registrazione del nuovo veicolo sul titolo autorizzatorio. Il numero dell'autorizzazione a seguito di sostituzione del veicolo rimane quella assegnata in prima istanza.

#### **Art. 21**

##### **Sospensione del servizio.**

1. Qualsiasi sospensione volontaria del servizio e' comunicata, nel termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della stessa, al competente Ufficio comunale *il quale la concede o meno*. La sospensione può durare al massimo 1 anno dalla comunicazione. Qualora il termine di un anno venga superato l'autorizzazione viene revocata.

#### **Art. 22**

##### **Acquisizione della corsa e informazione all'utenza**

1. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale. Al titolare è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 della legge 21/92.
2. Il Comune provvederà ad esporre le carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio da rimessa autorizzati allo stazionamento pubblico in aree appositamente indicate dal competente ufficio, nonché l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.
3. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio e' quello dell'ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art. 23**

##### **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio nei confronti dell'utenza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali di cui al successivo comma 2, lett. b) ed e);
  - e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
  - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
  - g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
    - 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui e' riportato il nome e lo stemma del Comune;
    - 2) il numero di autorizzazione;
    - 3) il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
  - h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse, dal quale risulta la tariffa minima e massima ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993.
  - i) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
  - j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
  - k) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore e' vietato:
  - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente od in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

#### **Art. 24**

##### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio e' fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

#### **Art. 25**

##### **Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado - art. 230 bis del Codice Civile - purché regolarmente iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.11.

#### **Art. 26**

##### **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo di trasporto o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo.

#### **Art. 27**

##### **Trasporto ai portatori di handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap ( carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc. ) e' effettuato gratuitamente.

#### **Art. 28**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe sono determinate, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 15.01.1992, n. 21, tenuto conto dei criteri dettati con Decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.1993. Tali tariffe sono soggette a variazioni, in riferimento agli incrementi dei costi in base ai quali sono state calcolate.
2. Il corrispettivo del trasporto e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

#### **Art. 29**

##### **Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nella riparazione non essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

#### **Art. 30**

##### **Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.**

1. Il funzionario competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione e' soggetta alle seguenti condizioni:



- a) la locazione è consentita solo tra Ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengano entrambe al contingente dal Comune ai sensi dell'art. 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

### **Art. 31**

#### **Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

### **Art. 32**

#### **Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati alla Polizia Municipale di Radicondoli.
2. All'interno di ogni vettura e' esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

### **Art. 33**

#### **Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e' demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

### **Art. 34**

#### **Idoneità dei mezzi in servizio e vidimazione annuale del titolo**

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dalle norme del vigente Codice della strada.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 16, comma 1, e' effettuata previo controllo di idoneità del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza, in osservanza degli artt. 93 ed 80, del D.L.vo, n. 285/92.

Qualora non fossero intervenute modifiche rispetto al momento del rilascio, la vidimazione annuale si effettua mediante dichiarazione autocertificata del titolare dell'autorizzazione, comprensiva sia di dichiarazione di prosecuzione di attività che di dichiarazione che non sono intervenute modifiche.

I veicoli adibiti al servizio sono soggetti a revisione annuale presso gli organi della MCTC. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

4. Ai fini della vidimazione del veicolo la polizia municipale verifica il permanere dei criteri oggettivi che furono richiesti ai fini dell'ottenimento del titolo.

5. Nel caso in cui nell'amministrazione comunale non siano presenti appartenenti al corpo di polizia municipale i controlli annuali vengono demandati ad altro ufficio.

### **Art. 35**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689;
  - b) con sanzioni amministrative accessorie quali: sospensione e revoca dell'autorizzazione.
2. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della legge Regionale 06.09.1993, n. 67 e dalla Legge 15.01.1992, n. 21, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00.
3. Chiunque esercita l'attività di noleggio con conducente senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione e' punito a norma dell'art.86 D.Lgs 285/92

4. Per le violazioni delle altre norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

5. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento e' contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

6. Per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica la disciplina della legge 24.11.1981, n. 689, e le modalità di versamento saranno indicate in dettaglio nel verbale di contestazione della sanzione.

7. Gli interessati entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione possono presentare scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dal Funzionario responsabile del settore attività produttive. Lo stesso Funzionario provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 36**

#### **Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione**

1 L'autorizzazione e' sospesa dal Funzionario competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente, in seguito ad accertamento dei competenti organi:

a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b) violi le norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dagli artt. 4, comma 4 e 24 del presente Regolamento;

d) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste dall'art. 26 del presente Regolamento;

e) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;

f) incorra, per la terza volta nell'arco di anno nella violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 2;

g) incorra nelle violazioni di cui agli artt.186, 186 bis e 187 del Codice della Strada.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che e' in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di sospensione, entro giorni dieci della notifica della comunicazione.

3. Il Funzionario, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per l'espressione del quale dovrà tenere conto di quanto disposto dal precedente comma, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'eventuale recidiva.

### **Art. 37**

#### **Revoca dell'Autorizzazione**

1. Il Funzionario competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto (sia persona fisica che giuridica) di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio taxi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento;

b) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;

c) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento;

d) per motivi di pubblico interesse.

e) quando il servizio viene sospeso volontariamente e dietro motivazione, oltre l'anno solare;

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che e' in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro giorni dieci della notifica della comunicazione.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 38**

#### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Funzionario competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando il titolare venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993, n. 67, nonché gli altri

requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;

b) quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi.

c) quando il titolare sospenda senza addurre motivazione il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 punto 6, per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 legge n. 433/85) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e seguenti del Codice Civile).

2. per perdita dei requisiti previsti all'art.16 e per le motivazioni previste dall'art.18.

3. per quanto concerne la decadenza, vale quanto stabilito nei commi 2 e 3 del precedente art. 36.

#### **Art. 39**

##### **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo e' dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 40**

##### **Norme transitorie.**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in ordine al rilascio delle autorizzazioni con le modalità di cui all'art. 12, il termine per l'indizione del pubblico concorso e' di centoventi giorni dalla data di esecutività del Regolamento stesso.

2. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Provinciale di Siena.

3. Precedenti regolamentazioni comunali del servizio sono abrogate dal presente dispositivo.

#### **Art.41**

##### **Disposizioni Finali**

1. Conservano validità le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ove le stesse mantengano i requisiti oggettivi previsti come necessari dalle disposizioni vigenti alla data del loro rilascio, anche con riferimento a quanto disposto dagli articoli 16 e 33 del presente regolamento.

**Approvato con D.C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**